

## GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE

## **Decisione**

# Ai sensi dell'art. 44 del Regolamento di Giustizia PROCEDIMENTO N. 24S/2018 a carico di Filippo Ronconi

\*

#### Premesso che

**A**) a seguito dell'invio, in data 14 giugno 2018, di rapporto informativo da parte del Sig. Stefano Ferraro, Arbitro Federale e Direttore del Torneo, in relazione a quanto avvenuto in occasione della gara Coppa d'oro Città di Pisa disputatasi presso il Golf Club Tirrenia il 9 e 10 giugno 2018, la Federazione Italiana Golf apriva un procedimento disciplinare nei confronti del Sig. Filippo Ronconi così come disposto dall'art. 2, comma 3 del Regolamento di Giustizia.

**B)** In particolare, nel citato rapporto informativo, si segnalava che "durante lo svolgimento del secondo giro della gara alla buca 18 il giocatore Filippo Ronconi, per un gesto di rabbia, ha lanciato il suo Putter in direzione della sua sacca che si trovava dall'altra parte del green proprio sotto le tribune. A causa della lunga distanza il putter lanciato con estrema violenza oltrepassava le sacche e finiva verso la tribuna dove era presente del pubblico...".

- C) Ai sensi dell'articolo 41 del Regolamento di Giustizia, la Segreteria della Federazione Italiana Golf, inoltrava il suddetto rapporto informativo al sottoscritto Giudice Sportivo Nazionale (con competenza anche sugli illeciti dei minori).
- **D**) In data 30.7.2018, ai sensi dell'art. 42 del Regolamento di Giustizia, veniva emesso il provvedimento di fissazione della data della decisione con contestuale fissazione della data dell'udienza.
- **E**) In data 13 settembre si teneva l'udienza di comparizione.

### Motivi della Decisione

Nel corso dell'udienza del 13 settembre Filippo Ronconi riconosceva di avere commesso il gesto di rabbia descritto nel rapporto informativo aggiungendo di non avere potuto chiarire meglio la dinamica dei fatti al direttore di torneo, e di non essersi potuto scusare personalmente in quanto aveva già lasciato il circolo subito dopo la gara. L'episodio riportato nel rapporto informativo veniva altresì confermato sia dai compagni di gioco che da diversi spettatori posizionati accanto al green della buca 18. Risulta quindi che Filippo Ronconi sia incorso in uno "scorretto comportamento civile durante lo svolgimento della gara" così come qualificato ai sensi dell'art. 4, comma 1, n. 4 del Regolamento di Giustizia.

Si contesta, pertanto, a Filippo Ronconi un comportamento scorretto e non conforme ai principi del gioco del Golf.

## **PQM**

Il sottoscritto Avv. Massimiliano Perletti, Giudice Sportivo Nazionale: visto il contenuto del rapporto informativo del 14 giugno 2018; valutate le dichiarazioni rese da Filippo Ronconi all'udienza del 13.9.2018; lette ed applicate le norme dello Statuto Federale nonché del Regolamento di Giustizia, infligge al tesserato Filippo Ronconi la sanzione dell'ammonizione, con avvertimento che nel caso di successive più gravi infrazioni, verranno applicati provvedimenti

disciplinari di maggiore severità.

Maximliano Per letti

Milano 23 settembre 2018

Avv. Massimiliano Perletti

Giudice Sportivo Nazionale (con competenza anche sugli illeciti dei minori)